

Provincia Regionale di Ragusa



Servizio Tasse e Tributi

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE

SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI,

RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO EX ART. 56

DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446.

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 – Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe

Art. 4 – Esenzioni

Art. 5 – Agevolazioni

Art. 6 – Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

Art. 7 – Termini di versamento

Art. 8 – Termini di decadenza

Art. 9 – Importi di modico valore

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 10 – Funzionario Responsabile

Art. 11 - Modalità di riscossione

Art. 12 – Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

Art. 13 – Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

Art. 14 - Controlli

CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI

Art. 15 – Ripresentazione di richieste di formalità

Art. 16 – Rimborsi al contribuente

Art. 17 – Avviso di accertamento

Art. 18 – Interessi

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Ravvedimento del contribuente

Art. 21 – Dilazione di pagamento

Art. 22 – Diritto di interpello

Art. 23 – Autotutela

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norme finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

(ART. 1)

PRINCIPI GENERALI

1. La Provincia Regionale di Ragusa con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs.15/12/1997 n. 446.

(ART. 2)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A.;

Le formalità di iscrizione riguardano:

- a) L'iscrizione originaria o prima iscrizione, di un veicolo;
- b) L'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- c) L'iscrizione dell'ipoteca convenzionale di altri creditori.

Le formalità di annotazione riguardano:

- a) I trasferimenti di proprietà del veicolo;
- b) La rinnovazione dell'ipoteca;
- c) Il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito;
- d) La cancellazione parziale di una iscrizione dell'ipoteca;
- e) Rinnovi di iscrizione escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto;
- f) La costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del C.C.

Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali ad esempio:

- a) Denunce di perdita e di rientro in possesso;
- b) Denunce di cessazione della circolazione;
- c) Denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- d) Annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- e) Rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- f) Acquisto di possesso per le PP.AA e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.
- g) L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso atto devono eseguirsi più formalità.

I soggetti passivi dell'imposta sono l'acquirente del veicolo ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 del Codice della Strada, il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà e senza versamento dell'I.P.T..

La Provincia Regionale di Ragusa – Settore Tributi procederà al recupero dell'imposta dovuta, sanzioni ed interessi nei confronti dell'acquirente.

CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(ART. 3)

TARIFFE

- a) L'imposta è applicata sulla base della tariffa determinata, con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n.435 di cui si allega tabella che fa parte integrante del presente regolamento, distinta per tipo e potenza dei veicoli.

TABELLA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA

Tipo e potenza dei veicoli (A)	(B)	Tariffa approvata con delibera n. 160 del 18/04/2005 Importi (€) (C)
motocarrozze e trattori agricoli		
		€ 173,43
autoveicoli ed autovetture fino a 53 kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw		€ 173,43
autoveicoli ed autovetture oltre 53 kw, per ogni kw.	(si veda punto1)	€ 3,5119
autobus e trattori stradali oltre 110kw per ogni kw	(si veda punto1)	€ 1,7559
veicoli a motore per trasporto di cose		
fino 7 q.li		€ 229,25
oltre 7 fino 15 q.li		€ 333,79
oltre 15 fino 30 q.li		€ 375,36
oltre 30 fino 45 q.li		€ 437,72
oltre 45 fino 60 q.li		€ 520,87
oltre 60 fino 80 q.li		€ 597,49
oltre 80 q.li		€ 743,59
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li		
fino 20 q.li		€ 305,88
oltre 20 fino 50 q.li		€ 409,81
oltre 50 q.li		€ 520,87
rimorchi per trasporto di persone		
fino 15 posti		€ 264,29
da 16 a 25		€ 291,62
da 26 a 40		€ 347,45
oltre 40 posti		€ 416,93
atti soggetti ad IVA		
		€ 173,43
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di € 173.43	1,46 %	(si veda punto 2)
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di € 173.43	7,80 %	(si veda punto 2)
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	€150,81	€ 173,43

PRECISAZIONI SUL CALCOLO DELLA TARIFFA I.P.T.

1. Gli importi I.P.T. unitari di €3,5119 di €1, 7559, prelevati dalla tabella D.M. 435/98 (colonna (C), vanno moltiplicati per il numero dei KW, quindi si applica la percentuale di maggiorazione del 15% ed infine si effettua l'arrotondamento dell'importo ai due decimali.
2. Per le formalità ipotecarie, la maggiorazione del 15% rispetto alla tariffa base di cui al D.M. 435/98 viene applicata alla fine del calcolo da effettuare. Tale calcolo, differenziato a seconda della tipologia di formalità e della causale Ipoteca, nonché dall'assoggettamento o meno dell'atto ad IVA, viene operato secondo quanto esplicitato nelle "Istruzioni di Servizio ACI per la gestione IPT". I calcoli intermedi sono effettuati con riferimento alle 4 cifre decimali.

- b) Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del C.C. concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo viene applicata una imposta pari al doppio della relativa tariffa.
- c) Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di previsione, e hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- d) Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
- Per le prime iscrizioni alla data della prima immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
 - Per le formalità diverse dalla prima iscrizione alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata;
- e) La Provincia notifica entro 10 giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta all'ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza; entro 30 giorni dalla data di esecutività la delibera deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e Finanze e resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

(ART. 4)

ESENZIONI

Non sono soggetti al pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa:

- a) Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato.
- b) Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui non intestato.

- c) Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato.
- d) Soggetto disabile con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato sul veicolo a lui intestato senza l'obbligo di adattamento del veicolo stesso.
- e) Soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
- f) Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita.
- g) Associazione di volontariato per l'acquisto di veicoli purché diverse dalle successioni e dalle donazioni.
- h) Associazione di volontariato costituite per i fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni o eredità.
- i) Sentenze del procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione dei coniugi.
- j) Trasferimenti a favore di aziende speciali o effettuati da comuni province e consorzi di diritto pubblico.
- k) Le operazioni d'acquisto dei veicoli effettuati dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460.

(ART. 5)

AGEVOLAZIONI

1. L'imposta è ridotta ad un quarto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempre che non siano adatti al trasporto di cose.
2. L'imposta è ridotta ad un quarto per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

(ART. 6)

CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nei casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni.
2. Alle richieste di iscrizione al P.R.A. di veicoli rientranti nella casistica di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento concernente gli atti soggetti ad IVA deve essere sempre allegata copia della fattura di acquisto.

(ART. 7)

TERMINI DI VERSAMENTO

1. Per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data del rilascio della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione dei veicoli già iscritti nel P.R.A. il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro i 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stato autenticato o giudizialmente accertato.
3. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità ed il pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti stessi nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla loro effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

(ART. 8)

TERMINI DI DECADENZA

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine vengono contestate o erogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 18.
2. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.

(ART. 9)

IMPORTI DI MODICO VALORE

1. Non si procede alla riscossione, al recupero, o al rimborso dell'imposta compresi eventuali sanzioni ed interessi per importi pari o inferiori a € 15,00 in relazione ad ogni singola formalità di iscrizione trascrizione ed annotazione (L. 27/12/2002 art. 25).
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero.
3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

(ART. 10)

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Provincia nomina un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzatrice e gestione dell'I.P.T. .

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'I.P.T. ed effettua le ispezioni e i controlli presso il concessionario.
3. Il Funzionario Responsabile altresì provvede con propria determinazione ad adottare tutti i provvedimenti tecnici necessari a snellire le attività di riscossione e di rimborso dell'imposta.

(ART. 11)

MODALITÀ DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 l'affidamento al gestore del P.R.A. a carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.
2. La riscossione coattiva dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi non versati entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, viene effettuata mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 20/09/1973, n. 602 e del D. Lgs. 13/04/1999, n. 112. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

(ART. 12)

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della provincia che hanno valore liberatorio e che devono essere esibite agli incaricati del controllo da parte della provincia.

3. Il concessionario è obbligato alla tenuta anche su supporto magnetico di un registro progressivo, in cui vengono annotati per ogni versamento:
 - Il richiedente la formalità;
 - I dati che individuano l'oggetto della formalità (targa del veicolo, tipo di veicolo, potenza del veicolo);
 - Le somme riscosse a titolo di I.P.T.;
 - Le somme spettanti al soggetto incaricato dell'imposta;
 - La provincia può disporre specifiche verifiche di cassa e di ispezioni, presso il soggetto incaricato della gestione dell'imposta mediante la consultazione delle pratiche entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.
4. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato dell'imposta presenta alla provincia un riepilogo su supporto cartaceo dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
5. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto riepilogativo dei versamenti relativi all'anno precedente.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti giornalieri per conto della provincia verificando che gli importi riscossi corrispondono alle tariffe vigenti.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la provincia può avvenire anche per via telematica.

(ART. 13)

COMPENSO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA

Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, compete il compenso come da convenzione vigente.

(ART. 14)

CONTROLLI

1. La provincia effettua i controlli, ritenuti opportuni sulla attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta mediante la consultazione delle pratiche a campione.
2. La provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

CAPO IV – RIMBORSI E RECUPERI

(ART. 15)

RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FORMALITA'

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazione dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'art. 7, si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del presente regolamento.

(ART. 16)

RIMBORSI AL CONTRIBUENTE

1. Le domande di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso devono essere presentate per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega rilasciata dal contribuente stesso, le domande di rimborso vanno inoltrate al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originale o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente dal soggetto incaricato della gestione;
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
3. La provincia verificati i presupposti per il rimborso tramite l'esamina della richiesta, autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il relativo rimborso.
4. Il rimborso è effettuato entro 60 giorni dalla data di autorizzazione da parte della provincia.

(ART. 17)

AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento d'ufficio sono predisposti dalla provincia entro il termine di decadenza di tre anni e nelle forme di legge per le omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A. notificandoli al contribuente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.
2. Decorsi i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la provincia procederà alla riscossione coattiva mediante le iscrizioni a ruolo.

(ART. 18)

INTERESSI

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta, si applicano gli interessi legali calcolati a tasso legale con maturazione giornaliera.

(ART. 19)

SANZIONI

1. La sanzione amministrativa per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta è pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.
2. La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o di enti con personalità giuridica.
3. L'atto di irrogazione immediata o di contestazione della sanzione deve essere notificato entro il termine di tre anni dal pagamento o mancato pagamento dell'imposta.

(ART. 20)

RAVVEDIMENTO

Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività amministrative di verifiche o di accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 c.d. (decreto anti-crisi) pubblicato in G.U. del 29/11/08, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione così come di seguito:

- 1/12 del 30% pari al 2,5% se il pagamento interviene entro 30 giorni dall'omissione;
- 1/10 del 30% pari al 3% se il pagamento interviene oltre 30 giorni ma entro 1 (uno) anno dall'omissione.

(ART. 21)

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il contribuente con istanza indirizzata alla provincia può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, tale istanza deve essere presentata a pena decadenza prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Le dilazioni vengono concesse alle condizioni:
regolamento I.P.T.

- Durata massima dodici mesi;
 - Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - Applicazioni degli interessi legali sulle rateizzazioni concesse, calcolati a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
3. La dilazione di cui all'articolo è disposta tramite determinazione del Dirigente del servizio preposto alla gestione dell'imposta, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.

(ART. 22)

DIRITTO DI INTERPELLO

Qualora ci siano concrete condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla provincia apposita istanza di interpello.

L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della Legge 212/2000 e dal D.M. 26/04/2001, n. 209.

(ART. 23)

AUTOTUTELA

Il potere in autotutela della provincia si esercita mediante:

- L'annullamento di ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità;

- Il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile dell'entrata che ha emanato tale atto o al Responsabile competente per gli accertamenti di ufficio;
- L'eventuali richieste di annullamento avanzate dai contribuenti vanno indirizzate alla provincia;
- Dell'eventuale annullamento viene data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale è pendente il relativo contenzioso.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

(ART. 24)

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel seguente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Provinciale, e ne sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 195 del 29/12/1998.